



NurSind
II SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
Asl Rm 3
ROMA

Seg. Aziendale Inf. Solazzi Giulia- www.nursindroma.net email: segreteriaroma@nursind.it

Prot. 14/2021

Al Direttore Generale Asl Roma 3

Dott.ssa F. Milito

Al Direttore Sanitario Asl Roma 3

Dott.ssa D.Sgroi

Alla Dirigente delle professioni sanitarie

Dott.ssa A.De Angelis

Oggetto: Ferie bloccate

In relazione all'email inoltrata dalla Dirigenza delle professioni sanitarie la scrivente O.S. intende denunciare il proprio disappunto diffidando con forza quanto disposto in tale missiva.

Siamo di fronte ad un atto illegittimo che penalizza ancora una volta chi ha lavorato in prima linea per combattere la pandemia, motivo per cui abbiamo deciso di presentare esposto all'ispettorato del lavoro.

In più occasioni sono state portate all'attenzione dei vertici di codesta Asl problematiche connesse al lavoro degli operatori sanitari, sia dal punto di vista professionale che di quello della prevenzione e sicurezza, nonché l'alto ritmo che vede tutti, da ormai due anni, lavorare insistentemente nell'ambito della continuità assistenziale in risposta alla pandemia, senza dimenticare tutti gli altri utenti che hanno utilizzato i servizi ospedalieri e territoriali per esigenze di natura sanitaria.

Anche in questa occasione ci troviamo nella condizione di dover confermare nuovamente il nostro disappunto per una decisione che, ad alta voce, chiediamo di ritirare.

Gli operatori sanitari, che da due anni lavorano senza sosta, hanno il diritto di poter trascorrere, in base alle esigenze del proprio servizio, di cui il coordinatore infermieristico ne conosce le esigenze e ne gestisce la programmazione del personale a propria disposizione, le proprie giornate circondati dalle persone che amano e da cui sono amati.

Le ferie sono un diritto costituzionale, sancito dall'art. 36, comma 3 Cost.: *“il lavoratore ha diritto...a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”*.



NurSind
II SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
Asl Rm 3
ROMA

Il godimento delle ferie non sono solo un recupero psicofisico, ma hanno la funzione di soddisfare anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore, come sostenuto dalla sentenza della Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, n. 1947.

Il diritto al godimento delle ferie è disciplinato dal Codice Civile nell'art. 2109 e ripreso dal D. Lgs. n. 66/2003 nell'art. 10 comma 1 il quale specifica: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”*

Detto ciò la seguente O.S. conferma il proprio disappunto e chiede l'immediato ritiro di quanto segnalato. Certi di fattivo e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Roma 31/12/2021

Segretario Aziendale

Solazzi Giulia